

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/02/2001 n. 992  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

Nel caso di controversia relativa a revisione prezzi instaurata prima dell'applicabilità delle norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 80/98, ed alla legge 205/2000, la giurisdizione amministrativa deve essere, per così dire, limitata al momento, situato a monte, del riconoscimento o meno del compenso revisionale, perché solo nella fase dell'an così intesa può individuarsi in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Una volta riconosciuta la spettanza del compenso revisionale, ogni altra questione attinente al quantum debeatur concerne evidentemente la concreta delimitazione del diritto soggettivo dell'appaltatore al compenso, come tale naturalmente tutelabile avanti al giudice ordinario .